

DETERMINAZIONE DSAI/49/2018/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 12 luglio 2018

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 12, lettera p) e l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, recante "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato" (di seguito: d.P.C.M. 29 aprile 1999);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio

idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2014, 444/2014/R/idr, recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico di talune gestioni dell’Ato unico della Regione Molise, per il primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito: deliberazione 444/2014/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2015, 244/2015/R/idr, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune gestioni della Regione Molise, per il primo periodo regolatorio 2012-2015” (di seguito: deliberazione 244/2015/R/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” e s.m.i. (di seguito: RQSII);
- la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante “Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2017, 627/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 627/2017/E/idr);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 347/2012/R/idr l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione, in formato elettronico, della modulistica approvata con la determinazione 2/2012 TQI e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- l'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr prescrive che l'Autorità, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, determini d'ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/idr, nel formato indicato dall'Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo articolo 2, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;
- con la deliberazione 585/2012/R/idr l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 88/2013/R/idr l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni dell'MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articoli 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- l'articolo 6, comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e l'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr prevedono che, laddove ricorrano le

casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;

- l'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al citato articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- ai sensi degli articoli 3, comma 4, della deliberazione 585/2012/R/idr, 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, e 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del SII che non hanno adottato a far data dal 31 luglio 2012 la Carta dei servizi;
- l'articolo 2, comma 12, lettera p) della legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di controllare che ciascun soggetto esercente il servizio adotti una carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e di verificarne il rispetto;
- in particolare, la Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità allo schema generale di riferimento recato nel d.P.C.M. 29 aprile 1999 nonché alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli qualitativi attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore (articolo 1, comma 1, della RQSII);
- con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UII) da applicare alla generalità delle utenze (articolo 24, comma 1); l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali), entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UII;
- con la deliberazione 444/2014/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio 2012-2015 (ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari a 1) le gestioni indicate nell'Allegato A alla medesima deliberazione, tra cui il Comune di Venafro (IS) (di seguito anche Comune), gestore in economia del SII entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico della Regione Molise (di seguito: ATO Molise), che, alla data del 31 gennaio 2014, risultavano non aver adottato la Carta dei servizi, intimando il medesimo gestore a provvedere all'adozione della Carta di servizi entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della stessa deliberazione;
- con la deliberazione 244/2015/R/idr, l'Autorità ha determinato d'ufficio la tariffa per il primo periodo regolatorio (anni 2012-2015 e comunque finché perdurano

le casistiche ivi contemplate) ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 0,9, per alcune gestioni della Regione Molise, tra cui il Comune di Venafro, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr, dell'articolo 6 comma 7, della deliberazione 585/2012/R/idr e dell'articolo 4, comma 7, della deliberazione 88/2013/R/idr nonché dell'articolo 5, comma 7, della deliberazione 643/2013/R/idr, per inosservanza degli obblighi previsti in materia di trasmissione dati di cui alla medesima deliberazione;

- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto che il valore ϑ pari a 0,9 fosse da utilizzarsi – a titolo di moltiplicatore tariffario medio (ϑ medio) – in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012-2015 e che le somme corrispondenti alla differenza tra le tariffe applicate agli utenti per il primo periodo regolatorio 2012 - 2015 e i valori del moltiplicatore tariffario teta approvati da tale provvedimento, vengano accantonate dai soggetti competenti al fine di essere conguagliate all'utente, anche sostenendo - secondo modalità che verranno definite dall'Autorità per il nuovo periodo regolatorio - il processo di convergenza tariffaria verso un'unica articolazione d'ambito, minimizzando l'impatto sull'utenza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 627/2017/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti, in particolare, di altrettanti gestori del SII, destinatari di provvedimenti di esclusione dall'aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d'ufficio, per accertare l'applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all'utenza dal 1 gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente UI1;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 20 e 21 febbraio 2018 una verifica ispettiva presso il Comune di Venafro;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
 - i. in violazione della deliberazione 444/2014/R/idr, il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha osservato (anche mediante i debiti conguagli) il divieto di esclusione dall'aggiornamento tariffario avendo applicato all'utenza, nelle fatture emesse nel 2015 e con riferimento ai consumi 2013 e 2014, un incremento del 35% delle tariffe relative al servizio di acquedotto (approvato con la deliberazione della giunta Comunale n. 86 del 15 novembre 2013) (punto 2.2 e documenti 2.2.b, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati alla *check list*);
 - ii. in violazione della deliberazione 244/2015/R/idr il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha applicato la tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la medesima deliberazione avendo continuato ad applicare all'utenza, nelle fatture emesse nel 2016 e con riferimento ai consumi 2015 e parte del 2016, la tariffa previgente senza operarne la prescritta decurtazione

e non avendo provveduto, in merito alle tariffe già applicate per gli anni 2012-2014, ad accantonare la differenza tra le tariffe applicate e la tariffa d'ufficio; inoltre, il mancato invio dei dati per il calcolo della tariffa MTI ha fatto sì che il ϑ pari a 0,9 non sia stato utilizzato a titolo di moltiplicatore tariffario medio in sede di definizione dei conguagli relativi alle annualità 2012-2015, così come prescritto dalla citata deliberazione 244/2015/R/idr (punto 2.2 e documento 2.2.g allegato alla *check list*);

- iii. in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr il Comune non ha mai applicato nelle fatture la componente UI1 ai clienti finali, come ammesso in sede ispettiva dal medesimo Comune (punto 3.1 della *check list*).
- iv. in violazione degli articoli 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr, 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, nonché dell'intimazione contenuta da ultimo nella deliberazione 444/2014/R/idr, il Comune non ha ancora adottato la Carta dei servizi, come si evince dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di verifica ispettiva (punto 2.1 della *check list*);
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle contestazioni in merito alla prescritta applicazione della tariffa determinata d'ufficio dall'Autorità con la deliberazione 244/2015/R/idr, alla fatturazione della componente tariffaria UI1 e all'adozione della Carta dei servizi siano cessate, con perdurante lesione del diritto degli utenti ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti nonché ad una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti del Comune di Venafro di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Venafro per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione del SII e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;

3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Comune di Venafro (Codice Fiscale 80000270944) mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.venafro.is.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

12 luglio 2018

Il Direttore
avv. Michele Passaro